

## INTRODUZIONE

Finalmente ci siamo!

Ecco lo Statuto per le Confraternite presenti nella nostra Arcidiocesi. Al termine di un lavoro lungo, delicato e condiviso, siamo giunti a dare corpo ad uno strumento indispensabile per la crescita delle nostre realtà fraterne. È uno strumento nato all'ombra di un percorso pastorale, "Sulla strada di Emmaus con il Risorto", che ha preso il via in quest'anno ecclesiale, anno in cui ci siamo proposti in tutti gli ambiti della nostra vita di Chiesa diocesana di "qualificare sempre più la trasmissione della fede e la qualità della vita delle nostre comunità: famiglie, parrocchie e gruppi ecclesiali"<sup>1</sup>.

Per meglio comprendere il senso del lavoro svolto è interessante leggere quanto si afferma negli "Orientamenti pastorali" scritti dai Vescovi di Calabria, per le Chiese di questa amata regione. In essi si afferma che "la religiosità popolare può diventare una forza, proprio in vista della nuova evangelizzazione", questo "obbliga le comunità ecclesiali ad una permanente azione formativa e catechetica, scoraggiando quelle manifestazioni di religiosità popolare, che non comunicano autentica spiritualità, anzi rischiano di essere una contro testimonianza"<sup>2</sup>.

L'aver conseguito questo risultato con un cammino vissuto insieme a tutte le confraternite della nostra Arcidiocesi è il valore aggiunto di questa operazione virtuosa.

Mi compiaccio con tutti, a iniziare dal Delegato per le confraternite don Nicola Alessio, che ha curato il lavoro. A tutti auguro un fruttuoso vivere la propria appartenenza fraterna: le nostre confraternite possano tornare ad essere sempre più spazi di crescita nella fede e nell'amore verso il Signore e i fratelli.

Ogni componente è atteso all'appuntamento con la trasmissione della fede e l'esercizio della carità, elementi imprescindibili del nostro vivere la fede cristiana nella Chiesa voluta dal Signore.

Buon cammino a tutti.

✠ Giuseppe SATRIANO  
*Arcivescovo*

---

<sup>1</sup> G. SATRIANO, *Sulla strada di Emmaus con il Risorto: Iniziare, accompagnare e sostenere L'esperienza della fede*, Grafosud Rossano 2015

<sup>2</sup> CEC, *Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare*, n. 6 p. 18, Catanzaro 2015.

## PRESENTAZIONE

È con grande gioia che presento lo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati che esprime la via sulla quale le Confraternite sono chiamate a manifestare la loro fedeltà alla Chiesa particolare e universale.

Il testo che ci viene consegnato è frutto di un lungo e intenso lavoro condotto sotto la guida dell'Arcivescovo ma in comunione con tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi.

I Priori sono stati in prima persona investiti della responsabilità di compiere, in piena collaborazione con la mia persona, un percorso improntato alla redazione dello Statuto e invitati più volte a confrontarsi con la propria Assemblea Generale per cogliere proposte, suggerimenti o correzioni da presentare in sede di discussione. Anche gli Assistenti Spirituali sono stati coinvolti in quest'opera e il loro prezioso contributo è servito per migliorare e completare la "bozza" di riordino dello Statuto stesso. Si è dato vita ad un vero e proprio percorso sinodale che ha portato all'approvazione di un testo oltremodo condiviso e accolto con grande entusiasmo.

Con questo prezioso lavoro non si è voluto livellare le singole esperienze fraterne e/o abolire ogni tipo di tradizione della religiosità popolare, ma rinvigorire, entusiasmare proprio attraverso la Tradizione della fede e alla luce del Magistero, il volto della nostra Chiesa diocesana che, rispondendo al soffio dello Spirito, sempre si rinnova.

Per evitare il rischio di uniformare le Confraternite, il diritto ci offre la possibilità di integrare lo Statuto con il Regolamento. Questo strumento, che deve essere prodotto da ogni singola Confraternita a partire dallo Statuto, avrà il compito di portare alla luce le singolarità caratterizzanti di ognuna di esse.

Tutto questo non sostituisce quel valore aggiunto che è il buon esempio di ogni singolo sodale. La testimonianza di fede che i confratelli sono chiamati ad offrire all'interno dei sodalizi, nella vita privata e pubblica, in coerenza con la secolare tradizione da cui le nostre confraternite traggono origine, è la perla preziosa di ogni cammino fraterno.

Il Signore Dio ci accompagni e doni a tutti la forza dello Spirito Santo che animò le prime comunità cristiane per vivere con gioia l'annuncio del Signore risorto.

don Nicola ALESSIO  
*Delegato Arcivescovile*

## **DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE**

Dopo aver attentamente esaminato il testo dello Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, unito al presente, nella nuova redazione che risponde sempre meglio alle esigenze di adeguamento alle norme della vigente legislazione della Chiesa e anche di giusta considerazione delle diverse condizioni del tempo presente;

avendo constatato che insieme al doveroso rinnovamento viene mantenuto lo spirito che sempre ha animato queste apprezzate associazioni, come anche si tiene nel debito conto la loro esperienza secolare;

visti i canoni 304 §1 e 314 del C. J.C. con il presente

### **DECRETO**

approvo lo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Rossano Cariati, nella certezza che questo favorisca la vita delle Confraternite e ne promuova l'opera, nella fedeltà alla Chiesa, a vantaggio dei fedeli;

Nell'occasione rinnovo il mio apprezzamento per l'opera svolta dalle Confraternite.

La formazione religiosa dei fedeli, la dedizione al Culto divino e l'animazione della carità siano sempre punti fermi del vostro operare.

Possa il Signore accompagnarvi e benedirvi sempre.

# STATUTO DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI ROSSANO CARIATI

## TITOLO I NATURA E FINALITA'

### Art. 1

Le Confraternite Presenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati sono:

- Campana (Cs): Confraternita **Maria Santissima di Costantinopoli** con sede nella chiesa omonima, parrocchia Santa Maria Assunta.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita **Anime Sante del Purgatorio** con sede nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita **Santa Maria delle Grazie** con sede nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita **Santissimo Rosario** con sede nella chiesa di San Giovanni di Dio, parrocchia Santa Maria Maggiore.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita di **San Giuseppe** con sede nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita **Maria Santissima dei Sette Dolori**, con sede nella chiesa omonima, parrocchia Santi Pietro e Paolo.
- Corigliano Calabro (Cs): Confraternita del **Purgatorio** con sede nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.
- Longobucco (Cs): Confraternita del **Santissimo Sacramento** con sede nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.
- Rossano (Cs): Confraternita **Maria Santissima Addolorata** con sede nella chiesa dell'Addolorata, parrocchia Maria Santissima Achiropita.

Godono di personalità giuridica canonica e sono soggette, alle norme del Codice di Diritto Canonico ai Decreti emessi dall'Arcivescovo di Rossano-Cariati, al presente Statuto e al Regolamento interno, hanno le proprie insegne determinate dal Regolamento proprio.

L'erezione canonica delle singole confraternite spetta all'Ordinario Diocesano a norma dei canoni 301 §1 e 312 §1 del Codice di Diritto Canonico (d'ora in poi C.D.C.).

### Art. 2

La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. In particolare essa ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità in comunione con la chiesa locale. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone di:

- a) vivere la fraternità, la condivisione della fede e la testimonianza cristiana;
- b) attuare un percorso formativo per tutti i confratelli, sotto la guida dell'Assistente Spirituale, del Consiglio Direttivo, a livello umano, spirituale, associativo, ecclesiale, culturale, favorendo l'incontro tra le diverse generazioni;
- c) promuovere il genuino spirito della liturgia, curando dignitosamente le celebrazioni e sostenendo principalmente il culto della chiesa ove ha sede;
- d) favorire il volontariato e la solidarietà secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti e anche in funzione delle necessità locali e delle nuove povertà;
- e) vivere lo spirito cristiano della penitenza e del sacrificio;
- f) collaborare per l'attuazione delle direttive pastorali dell'Arcivescovo e di quelle parrocchiali promuovendo anche attività di collaborazione con altre associazioni;

**g)** provvedere alla conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita.

**h)** aderire pienamente al Magistero della Chiesa ed in particolare all'insegnamento e alle direttive dell'Arcivescovo.

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.

Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

## TITOLO II I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

### CAPITOLO I AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI

#### Art. 3

Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, stabiliti dal Regolamento, tutti i fedeli uomini o donne che:

- siano maggiorenni ed abbiano ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione Cristiana;
- si impegnano a vivere con coerenza cristiana l'Evangelo di Gesù e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone il presente Statuto ed il Regolamento proprio.

#### Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

- hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica e si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono incorsi nella scomunica;
- vivono in situazione coniugale notoriamente irregolare secondo la vigente disciplina della Chiesa;
- si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;
- sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell'Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;
- non rispettano l'Autorità ecclesiastica nella persona dell'Ordinario, del Parroco e dell'Assistente Spirituale.

#### Art. 5

I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti senza alcun diritto né particolari doveri. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel Sodalizio.

#### Art. 6

La domanda di ammissione al noviziato deve essere rivolta sempre per iscritto, di proprio pugno, dall'interessato al Priore, esibendo i seguenti documenti:

- a)** certificato di ricezione dei Sacramenti dell'iniziazione Cristiana e, in caso di unione coniugale, certificato di matrimonio religioso;
- b)** lettera di presentazione del proprio parroco che attesti la buona stima religiosa, morale e civile;

- c) fotocopia di un documento d'identità, dal quale si attesta l'età canonica per entrare nella Confraternita, stabilito a 18 anni;
- d) altro previsto dal proprio Regolamento.

Il Consiglio Direttivo verifica la documentata ricorrenza delle predette condizioni e, in caso positivo, ammette il richiedente, che inizia un periodo di noviziato della durata di almeno un anno pastorale.

I candidati per i quali sia stata deliberata l'ammissione alla Confraternita, da parte dell'Assemblea, partecipano al rito della vestizione con l'impegno di fedeltà allo Statuto e al Regolamento e l'imposizione dell'abito proprio, secondo il Rito di Ammissione in appendice al Regolamento di ogni Confraternita. Sarà compito del Maestro dei Novizi e dell'Assistente Spirituale curare la formazione durante l'anno di prova.

#### Art. 7

Il Confratello che, dopo la legittima accettazione nel Sodalizio, viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 4 del presente Statuto oppure è di disturbo o d'intralcio alla vita della Confraternita o si assenti prolungatamente ed ingiustificatamente dalla vita comunitaria della stessa, previa ammonizione scritta del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo, con il parere obbligatorio dell'Assistente Spirituale consultivo ma non vincolante, secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti.

Nel corso dell'iter dell'azione disciplinare il Confratello rimane sospeso, in via cautelare, da ogni attività della Confraternita.

Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo con il parere consultivo non vincolante dell'Assistente Spirituale. Di ciò il Priore informi tempestivamente il Delegato Arcivescovile per iscritto.

Contro il provvedimento di espulsione, il confratello può proporre ricorso all'Arcivescovo entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

#### Art. 8

Il Confratello inadempiente alle quote annuali di associazione, e altre eventuali quote, è sospeso dalla Confraternita. La sospensione deve essere annotata nel Registro dei Confratelli.

Al terzo anno di morosità la sospensione si tramuta automaticamente nella dimissione dalla Confraternita che viene annotata sul Registro dei Confratelli.

#### Art. 9

Se un Confratello, sospeso per inadempienze finanziarie, desidera rientrare nella Confraternita, non deve ripetere le procedure di ammissione ma è tenuto a versare tutte le quote non versate per il tempo della sospensione.

Viceversa, se un Confratello dimesso per inadempienze finanziarie desidera rientrare nella Confraternita, attuerà un nuovo percorso formativo, con esclusione del rito della vestizione (salvo diversa disposizione stabilita nel Regolamento proprio).

#### Art. 10

I Confratelli, investiti di cariche associative, che siano gravemente mancanti nell'espletamento delle loro funzioni, sono richiamati all'adempimento dei compiti assunti dal Priore. Nel caso non si ponga rimedio, sono deferiti dall'Assistente Spirituale al Delegato Arcivescovile che prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni. Nel caso le mancanze riguardino il Priore, questi viene deferito dall'Assistente Spirituale al Delegato Arcivescovile.

Gli amministratori che abbiano recato danno alla Confraternita sono tenuti al risarcimento.

## CAPITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

### Art. 11

I Confratelli, hanno il diritto di far parte dell'Assemblea con voto attivo, se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Chi occupa compiti direttivi in partiti politici non può assumere cariche nel Consiglio Direttivo (canone 317 § 4 C.D.C.).

Chi nella Confraternita esercita una carica elettiva non può essere proposto ad altra carica, se prima non si dimette irrevocabilmente da quella attualmente esercitata. Non si può fare parte di più confraternite contemporaneamente, salvo eccezioni concesse dall'Arcivescovo.

### Art. 12

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita previste nel proprio Regolamento, di partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine o diocesane cui sono invitate le Confraternite, di pagare la quota annuale d'iscrizione. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati con la preghiera quotidiana, la meditazione della Sacra Scrittura e la partecipazione frequente ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia, soprattutto la Santa Messa domenicale, le altre feste di precetto e la partecipazione ai ritiri nei tempi forti di Avvento e Quaresima.

## TITOLO III GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

### CAPITOLO I IL DELEGATO ARCIVESCOVILE.

### Art. 13

Il Delegato Arcivescovile nella Confraternita rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio, è nominato dall'Arcivescovo.

Egli, perciò, oltre ai compiti eventualmente assegnati dall'Arcivescovo, ha il diritto – dovere di:

- Riunire i Priori delle Confraternite presenti nell'Arcidiocesi costituenti la Consulta diocesana delle Confraternite presenti nel territorio;
- Presiedere l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo, a norma del canone 305 del C.D.C., se è impossibilitato egli stesso nominerà un sacerdote per tale compito.
- Dirimere le controversie interne alle Confraternite presenti nel territorio diocesano;
- Controllare i registri della confraternita;
- Propone lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Confraternita e la nomina di un commissario arcivescovile, qualora circostanze gravi o particolari lo richiedessero.

### CAPITOLO II L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

### Art. 14

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli correttamente iscritti per l'anno in corso in regola con le quote associative e non sospesi, essi possono essere eleggibili ed elettori.

Ad essa spetta:

- a) eleggere il Priore, - in uno con i due consiglieri che lo affiancano scelti precedentemente dal Priore e presentati all'Assemblea prima dell'elezione (ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto) -, gli altri membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. I candidati Priore per essere sottoposti a votazione, dovranno essere preventivamente approvati dal Delegato Arcivescovile almeno 10 giorni prima della relativa consultazione elettorale;

- b)** deliberare circa le proposte di revisione dello Statuto Diocesano quando richiesto dall'Ordinario e del proprio Regolamento;
- c)** approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d)** determinare il contributo annuale dei Confratelli ed ogni altro eventuale contributo straordinario;
- e)** fissare la quota di prima iscrizione alla Confraternita in un ammontare comunque non superiore a tre volte il contributo annuale dei Confratelli;
- f)** approvare il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo di ciascun anno, presentati dall'Economo;
- g)** deliberare sull'accettazione di legati e donazioni e sugli altri atti di straordinaria amministrazione, osservate le norme del Libro V del C.D.C. e i Decreti emessi dall'Arcivescovo, a norma del canone 1281 §2 del C.D.C.;
- h)** Richiedere al Delegato Arcivescovile una eventuale proroga prima della scadenza del mandato per il Consiglio Direttivo, quando c'è una giusta causa, che tuttavia non potrà essere superiore ad un anno.

#### Art. 15

L'Assemblea generale dei Confratelli è convocata ordinariamente almeno due volte all'anno: la prima entro il 31 marzo per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, per programmare le iniziative annuali per quanto riguarda l'aspetto spirituale e formativo. L'Assemblea è presieduta dal Priore. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima, o con avviso personale, firmato dal Priore, oppure con manifesto pubblico.

L'avviso personale o il manifesto pubblico devono contenere l'Ordine del giorno, depositato dieci giorni prima dell'Assemblea presso la Curia Arcivescovile.

Nessun argomento, non compreso nell'ordine del giorno o non riguardante la Confraternita potrà essere discusso in Assemblea.

In caso di difformità tra l'Ordine del Giorno approvato e quello inviato ai Confratelli o discusso in Assemblea, la convocazione è nulla e nulle sono tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

#### Art. 16

Sono Assemblee Straordinarie quelle in cui si pongono all'Ordine del Giorno proposte di revisioni dello Statuto o del Regolamento della Confraternita o atti di straordinaria amministrazione. Sono Assemblee Ordinarie tutte le altre.

#### Art. 17

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le Assemblee, ordinarie, straordinarie ed elettive, sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Confratelli iscritti per l'anno in corso. In seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, con qualunque numero di Confratelli presenti iscritti per l'anno in corso.

#### Art. 18

Nelle consultazioni elettorali, ogni Confratello/Consorella esprime, a scrutinio segreto, su una scheda (o con usanza proprie stabilite nel Regolamento) appositamente preparata dal Segretario uscente, il proprio voto circa le candidature proposte per la carica di Priore, e successivamente con un'altra scheda le candidature per gli altri Consiglieri e i Revisore dei Conti.

Gli eletti esercitano validamente il loro mandato solo dopo la conferma dell'Arcivescovo, a norma del canone 317 §1 del C.D.C. e sono soggetti a rimozione, a norma del canone 318 §2 del C.D.C.



#### Art. 19

Le delibere di natura non elettorale (e non riguardanti persone) sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano o per appello nominale a giudizio del Priore. In caso di parità, dopo due votazioni, prevale il voto del Priore.

#### Art. 20

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta congiunta del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un quinto dei Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso, sentito il parere non vincolante dell'Assistente Spirituale. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

#### Art. 21

L'Assemblea deliberare anche atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal Decreto Arcivescovile emesso a norma del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

L'inosservanza della predetta normativa le rende nulle e prive di qualsiasi effetto (can. 1281 §1 C.D.C.).

#### Art. 22

Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall'Assistente Spirituale, deve essere trasmessa tempestivamente all'Ufficio del Delegato Arcivescovile.

#### Art. 23

A presiedere l'Assemblea per l'elezione del Priore è il Delegato Arcivescovile, se questi è impossibilitato, egli stesso nominerà un suo sostituto. Sarà il Segretario uscente a compiere tutti gli atti necessari al regolare e lecito procedere delle operazioni di voto. La procedura è stabilita, per ogni confraternita, nel proprio Regolamento. I Confratelli che sono stati scelti come scrutatori adempiano con diligenza il compito loro affidato. Il voto sia segreto e senza condizioni. Non è consentito votare per lettera, per procura o per delega. Fino alla conferma del nuovo Consiglio Direttivo, da parte dell'Arcivescovo, l'amministrazione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo uscente.

### CAPITOLO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confraternita, è composto dal Priore che lo presiede, dal Vice-Priore, dall'Economo, dal Segretario, dal Maestro dei Novizi, da un Consigliere e dall'Assistente Spirituale, quest'ultimo ha solo consultivo.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consigliere sono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento. L'elezione del Consiglio Direttivo è valida solo dopo la conferma dell'Arcivescovo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

#### Art. 25

Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo, decade anche l'intero Consiglio Direttivo, tranne l'Assistente Spirituale, in questo caso si passa a nuove elezioni salvo che l'Arcivescovo non disponga diversamente. Sarà il Consiglio Direttivo uscente ad espletare tutte le mansioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Se per qualsiasi motivo decade uno dei membri del Consiglio Direttivo, spetta al Priore formulare una lista di nomi, almeno quattro, ai quali è richiesta la presenza nel Sodalizio da almeno tre anni, fra essi l'Assemblea eleggerà i nuovi Consiglieri che dovranno essere confermati dall'Ordinario Diocesano. In caso di difficoltà a realizzare questo, si passerà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Gli eletti restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti una sola volta.

#### Art. 26

Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Priore almeno una volta ogni tre mesi ma può essere convocato anche su richiesta dell'Assistente Spirituale o di un Consigliere o del Collegio dei Revisori dei Conti. L'invito scritto, contenente l'Ordine del giorno, è diramato almeno tre giorni prima e deve essere inviato a ciascuno dei Consiglieri e, nei casi previsti dall'art. 44 dello Statuto, anche a ciascuno dei Revisori dei Conti.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della riunione e delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri.

#### Art. 27

I membri del Consiglio Direttivo sono: il Priore, il Vice Priore, il Segretario, l'Economo, il Maestro dei Novizi, un Consigliere e l'Assistente Spirituale, quest'ultimo ha solo voto consultivo. Essi:

- hanno la responsabilità dell'animazione, della guida e dell'amministrazione della Confraternita per la realizzazione delle finalità istituzionali;
- elaborano un programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale diocesana, e i Bilanci Preventivo e Consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea non approvi, per giustificato e grave motivo il Conto Consuntivo, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto dal suo mandato, che però continua ad esercitare solo per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o di una Gestione Commissariale;
- Curano l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Partecipano ai ritiri di Avvento e Quaresima (cfr. art. 12) e agli altri momenti di formazione organizzati dall'Assistente Spirituale;
- Stabiliscono all'interno dello stesso Consiglio le cariche dirigenziali (quali: il Vice-Priore, il Segretario, l'Economo, il Maestro dei novizi e un consigliere) così com'è stabilito nel proprio Regolamento;
- Deliberano circa l'ordinaria amministrazione.
- Eventuali altri compiti stabiliti nel Regolamento.

#### Art. 28

Il Consiglio adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in esecuzione del programma e dei bilanci approvati. In particolare:

- verifica la ricorrenza delle condizioni richieste e deliberate per l'ammissione tra i Candidati alla Vestizione o tra gli Aspiranti, di coloro che hanno presentato domanda in rispetto alle norme stabilite nel Regolamento;
- esprime pareri sulle proposte da presentare in Assemblea;

- delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;
- predispone le proposte per le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- collabora con l'Assistente Spirituale per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;
- promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
- delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;
- assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa che non superi la somma massima stabilita dall'art. 2 del presente Statuto, salva la successiva comunicazione all'Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni;
- delibera i provvedimenti disciplinari;
- delibera, con il parere comunque consultivo dell'Assistente Spirituale, circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione. Dopo che questi hanno svolto e superato il tempo del Noviziato seconda quanto stabilito nel Regolamento di ciascuna Confraternita.

Resta fermo che per gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

#### CAPITOLO IV IL PRIORE.

##### Art. 29

Il Priore viene eletto dall'Assemblea (canone 317 §1 C.D.C.), presieduta dal Delegato Arcivescovile. Il Consiglio direttivo uscente avrà il compito di raccogliere le libere candidature, presentarle almeno dieci giorni prima della elezione al Delegato Arcivescovile, e proporle all'Assemblea.

Il candidato Priore, congregato da almeno cinque anni, propone a sua volta i nominativi di due Consiglieri che lo affiancheranno nel Consiglio Direttivo da eleggersi insieme a lui. Una volta eletto il Priore, i due consiglieri scelti faranno automaticamente parte del Consiglio Direttivo.

Conclusa l'elezione del Priore e dei due Consiglieri si procederà alla candidatura e quindi all'elezione di altri membri che faranno parte del Consiglio direttivo, risulteranno eletti i primi tre nominativi più votati. Nella stessa scheda di elezione dei Consiglieri si eleggeranno coloro che faranno parte del Collegio dei Revisori dei conti (tutto ciò sarà ben stabilito nel proprio Regolamento).

Una volta conclusa la fase elettiva del Consiglio direttivo il Priore presenterà, dopo una breve consultazione con gli stessi membri eletti del Consiglio e tra di essi, i nomi di coloro che assumeranno le cariche istituzionali di Vice-Priore, Segretario, Economo, Maestro dei Novizi e Consigliere. A questi si aggiunge l'Assistente Spirituale.

Le particolari procedure di voto e la presa di possesso saranno stabilite, per ogni confraternita, nel proprio Regolamento.

##### Art. 30

Se i candidati Priore non raggiungono la maggioranza assoluta dei voti, pari al 50 % più uno dei votanti, si passerà alla maggioranza relativa tra i due candidati che hanno ricevuto più suffragi se ci fosse parità tra i due il più anziano per entrata nel Sodalizio risulta essere Priore. Se anche questo tentativo non porta a soluzione il Consiglio Direttivo uscente, si riunisce per procedere ad una nuova designazione.

#### Art. 31

L'Assemblea viene chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla nuova terna proposta. Nel caso in cui neppure la nuova terna dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, il Priore uscente rimette il tutto nelle mani dell'Arcivescovo per le decisioni del caso.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Priore – età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

#### Art. 32

Il Priore, quale primo responsabile della Confraternita, spetta:

- dirige la Confraternita nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento;
- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali insieme al segretario e all'Assistente spirituale;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- firma le ricevute di pagamento, di riscossione e di prelievo insieme all'Economo;
- fa redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili da presentare, entro sessanta giorni dalla elezione, all'ufficio diocesano per le Confraternite;
- assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti;
- assicurarsi che ogni anno siano inviate alla Curia diocesana copia dei bilanci consuntivi e preventivi riguardanti la Confraternita.
- comunicare la data della votazione del Consiglio Direttivo al Delegato Arcivescovile almeno dieci giorni prima;
- proporre all'Assemblea l'espulsione per motivi debitamente illustrati, dei confratelli che non osservano e rispettano lo Statuto;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo triennio. Per essere rieletto dopo il sessennio è necessario che passino almeno tre anni. Salvo diversa disposizione dell'Ordinario Diocesano.
- Eventuali altri compiti stabiliti nel Regolamento.

#### Art. 33

All'inizio del proprio mandato il Priore presenterà all'Ufficio Diocesano per le Confraternite il Registro d'Inventario. Inoltre, il Priore uscente richiederà al predetto Ufficio una vidimazione straordinaria del Registro Generale dei Confratelli tre giorni prima di quello di elezione. Saranno ammessi a votare, quindi, solo i Confratelli che risultano iscritti per l'anno in corso all'atto della vidimazione straordinaria e siano in regola con il pagamento dell'annualità e non risultino sospesi.

#### Art. 34

I Consiglieri collaborano con il Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita. Tutte le cariche dirigenziali decadono al compimento dell'ottantesimo anno di età.

### CAPITOLO V IL VICE – PRIORE, IL SEGRETARIO, L'ECONOMO E IL MAESTRO DEI NOVIZI.

#### Art. 35

Il Vice Priore, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. Questi dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per altri tre anni.

Il Vice – Priore può assumere le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento, ma può solo compiere atti di ordinaria amministrazione e fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Eventuali altri compiti sono stabiliti nel Regolamento.

#### Art. 36

Il Segretario, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Vice-Priore e può essere riconfermato per più mandati.

Ha il compito di:

- provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore;
- verificare, nelle singole riunioni, gli aventi diritto al voto e registrare le loro presenze;
- curare la redazione dei registri e del materiale di archivio, la raccolta dei documenti e il protocollo di corrispondenza;
- redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli;
- preparare tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statuari;
- custodire l'Archivio della confraternita.

Una volta scelto, il Segretario, farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Entro otto giorni dalla riunione, il Segretario trasmetterà all'Ufficio Diocesano per le Confraternite copia del verbale dell'Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

#### Art. 37

L'Economo, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. Questa carica è incompatibile con quella di Vice-Priore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per altri tre anni.

Ha il compito di:

- riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma dovuta, ed effettuare i pagamenti e ogni prelievo congiuntamente al Priore;
- trattenere presso di sé quella somma necessaria che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo per le occorrenze della Confraternita, il resto sarà depositato presso istituti bancari o postali su libretto nominativo intestato alla Confraternita e le operazioni devono essere eseguite con la firma congiunta del Priore e dell'Economo.
- redigere e aggiornare il Registro d'Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- curare la tenuta del Registro di Contabilità;
- predisporre gli schemi di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti;
- curare i rapporti della Confraternita con l'Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo responsabile, insieme al Priore, dell'osservanza della normativa civile e canonica;
- versare annualmente i tributi stabiliti dall'Arcivescovo;

Una volta scelto, l'Economo, farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

L'Economo non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

#### Art. 38

Il Maestro dei Novizi, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. Può essere confermato per più mandati.

Ha il compito delicato e importante di educare e formare i Novizi e gli Aspiranti alla vita cristiana e alla vita della Confraternita.

Una volta scelto, il Maestro dei Novizi, farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

#### Art. 39

Il Priore, Vice – Priore, l'Economo, il Segretario e il Maestro dei Novizi decadono:

- Con il naturale decorrere del termine fissato: tre anni;
- Per rinuncia;
- Per grave inadempienza del proprio dovere, e ciò sarà l'Assemblea a stabilirlo;
- Per raggiunti limiti di età (ottant'anni);
- Per morte.

Nel caso di rinuncia, inadempienza, limite di età o morte, per l'Economo, il Segretario e il Maestro dei Novizi sarà il Priore a scegliere la sostituzione e propone all'Assemblea una rosa di almeno tre nominativi, ma affinché questa sia lecita, la nomina deve attendere l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

### CAPITOLO VI L'ASSISTENTE SPIRITUALE.

#### Art. 40

L'Assistente Spirituale è nominato liberamente dall'Arcivescovo. Egli ha il diritto – dovere di:

- essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio Direttivo e nell'Assemblea, partecipando alle stesse;
- curare l'adempimento dei legati e dei suffragi per i Confratelli defunti;
- curare la catechesi dei Confratelli, dei Candidati alla Vestizione e degli Aspiranti;
- curare il dignitoso ed esemplare svolgimento delle azioni liturgiche e almeno una volta al mese terrà una catechesi ai confratelli;
- essere sentito esprimendo parere non vincolante sull'ammissione, sulla sospensione e sull'espulsione dei congregati;
- designare, sentito il Consiglio Direttivo e il Priore, per le ricorrenze, le feste religiose, i ritiri spirituali rivolti ai confratelli, un predicatore/confessore.
- curare, insieme al Priore, i festeggiamenti civili e religiosi organizzati dalla Confraternita;

#### Art. 41

Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale l'Assistente Spirituale dovrà concordare con il Parroco le celebrazioni che si svolgono nella chiesa. In ogni caso le celebrazioni non dovranno coincidere con gli orari Parrocchiali.

### CAPITOLO VII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

#### Art. 42

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente e un segretario. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, da una lista contenente un numero almeno doppio dei membri da eleggere, proposta dal Consiglio Direttivo di membri della Confraternita ma che non sono nel Consiglio Direttivo.

Saranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta soltanto. Nel caso uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti. La durata del Collegio è fissata a tre anni non prolungabile. Se il Consiglio Direttivo decade o anche se la Confraternita viene commissariata essi continuano a svolgere la loro mansione, fino alla fine del mandato a meno che l'Ordinario Diocesano non disponga diversamente.

Art. 43

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi per l'effettuazione della sorveglianza affidatagli. Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati, donazioni, disposizioni, ecc.

Art. 44

I Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione. I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio Direttivo se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri. Se, però, il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta dei Revisori dei Conti, essi hanno la facoltà di esporre le ragioni e richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 45

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all'Assemblea.

In qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento o registro della Confraternita.

Art 46

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti. In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità, inviteranno per iscritto il Consiglio Direttivo a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione e, se del caso, potranno inviare una relazione scritta all'Arcivescovo.

#### TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Le votazioni che riguardano le persone si effettuano sempre a scrutinio segreto.

Art. 48

I Registri obbligatori che la Confraternita deve custodire sono:

1. **Registro dei Confratelli** (a cura del Segretario, dove è specificato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, data e luogo di Battesimo e Cresima, eventuale matrimonio data e luogo, con chi, data e luogo d'ingresso nella Confraternita e tra le annotazioni incarichi ricoperti, eventuali sospensioni, ecc.).
2. **Registro degli Inventari** (ossia elenco preciso di tutti i beni della Confraternita a cura dell'Economo).
3. **Registro della Contabilità** (dove con precisione l'Economo annoterà le entrate e le uscite).
4. **Registro Generale** (dove il Segretario annota tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Congregati).

5. **Registro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti** (a cura del Segretario del Collegio).
6. **Registro del Protocollo** (a cura del Segretario, contenente la corrispondenza in entrata e in uscita).

Art. 49

Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati tutti gli Statuti e i Regolamenti precedenti senza alcuna eccezione.

Art. 50

Viene costituito con il presente Statuto la Consulta dei Priori delle Confraternite nell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, sotto la guida del Delegato Arcivescovile. Questo Consiglio viene riunito dal Delegato almeno una volta all'anno e ha come scopo:

- Predisporre un cammino unitario per tutte le Confraternite presenti nell'Arcidiocesi;
- coordinare iniziative comuni delle Confraternite, ferma restando l'autonomia delle stesse, nello spirito della comunione ecclesiale della nuova evangelizzazione e degli indirizzi pastorali della Chiesa che è in Rossano-Cariati;
- curare l'informazione tra le Confraternite;
- promuovere ed organizzare la preparazione e la realizzazione delle iniziative a livello diocesano;
- promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici, archivistici delle Confraternite.

Al Consiglio sono tenuti a partecipare tutti i Priori (se per motivi seri il Priore di una Confraternita non può partecipare al suo posto sia delegato uno dei Confratelli).

Art. 51

Solo all'Arcivescovo compete l'interpretazione autentica dello Statuto e le modifiche di esso (can. 314 C.D.C.) o eventuali deroghe.

Art. 52

Il presente Statuto sarà ulteriormente integrato dal Regolamento di ciascuna Confraternita che sarà conforme alle norme del Codice di Diritto Canonico e al presente Statuto; esso sarà parte integrante e basilare e completerà il presente Statuto. Tutti e singoli i Regolamenti devono essere presentati all'Arcivescovo per l'approvazione, entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Statuto.

Art. 53

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 54

In circostanze speciali e per gravi motivi l'Arcivescovo può sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare una Gestione Commissariale che diriga temporaneamente l'intera Confraternita (can. 318 §1 C.D.C.). La durata della Gestione Commissariale nonché i suoi poteri sono quelli fissati dal Decreto Arcivescovile di nomina. All'inizio della gestione commissariale decadono tutte le cariche, tranne il Collegio dei Revisori dei Conti e la gestione interinalmente passa al Commissario.

Art. 55

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dall'Arcivescovo per gravi cause o per mancanza di confratelli o per inefficienza (can. 320 §2-3 C.D.C.).



In tal caso il patrimonio della Confraternita è assegnato dall'Arcivescovo ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto seguendo le procedure stabilite dall'art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 Novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

*«Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro»* (can. 120 § 2 C.D.C.).

Art. 56

Tutti gli organi collegiali e dirigenziali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano tali fino alla durata della nomina, con i diritti e doveri stabiliti nello Statuto abrogato, salvo diversa disposizione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 57

Il presente Statuto entra in vigore il **2 ottobre 2016**.

Art. 58

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

Dato dalla Casa Arcivescovile di Rossano il 13 maggio 2016.

✠ Giuseppe SATRIANO  
Arcivescovo

Sac. Francesco AGRIPPINO  
Cancelliere Arcivescovile